UNIVERSITÀ
di VERONA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI E AVVOCATE PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 1
ISTITUZIONE ED OGGETTO DELL'ELENCO

1. L'Università degli Studi di Verona (d'ora in avanti Ateneo) istituisce un elenco (d'ora in avanti Elenco) di avvocati e di avvocate idonei all'eventuale affidamento di incarichi (d'ora in avanti incarichi di patrocinio legale) aventi ad oggetto:

a. l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'Ateneo:

- ✓ nei procedimenti giudiziari davanti a tutti gli organi giurisdizionali;
- ✓ nei procedimenti arbitrali;
- ✓ nei procedimenti di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.;
- ✓ nei procedimenti di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 e s.m.i.;

b. la consulenza legale in preparazione ai suddetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto e la probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza sia oggetto di uno dei procedimenti di cui al punto a).

2. L'Elenco è articolato in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione 1 - contenzioso in materia di diritto amministrativo;

Sezione 2 - contenzioso in materia di diritto civile;

Sezione 3 - contenzioso in materia di diritto penale;

Sezione 4 - contenzioso in materia di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale;

Sezione 5 - contenzioso in materia di diritto commerciale, di diritto industriale e della crisi dell'insolvenza;

Sezione 6 - contenzioso in materia di diritto tributario;

Sezione 7 - contenzioso in materia di diritto sanitario;

Sezione 8 - contenzioso di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea.

3. L'Elenco non costituisce una graduatoria in quanto non è l'esito di un procedimento concorsuale.

4. L'iscrizione all'Elenco non è fonte di alcun obbligo per l'Ateneo di conferire gli incarichi di cui al comma 1.

5. L'iscrizione all'Elenco non è fonte di alcun diritto al conferimento degli incarichi di cui al comma 1.

ART. 2

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione ad una delle sezioni dell'Elenco è ad istanza di parte.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai soggetti aventi tutti i requisiti di cui sotto:

a) essere iscritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione;

c) non essere incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti;

e) non essere in una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo.

3. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve:

- essere presentata entro **GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2026 ORE 20** via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it specificando nell'oggetto la seguente causale: «Istanza per l'iscrizione all'elenco di avvocati ed avvocate»;
- essere conforme al modello che è allegato al presente avviso e che ne costituisce parte integrante (**Allegato A**);
- essere sottoscritta con firma digitale;

4. All'istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

- il curriculum;
- copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di efficacia ex art. 35, d.P.R. n. 445/2000.

5. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito PEC da parte del candidato, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3

PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELL'ELENCO

1. L'Ateneo accerta l'ammissibilità o meno dell'istanza di iscrizione ex art. 2:

- se l'accertamento sia positivo, accoglie l'istanza di iscrizione ai sensi del comma 3;

- se l'accertamento sia negativo, rigetta l'istanza di iscrizione ai sensi del comma 4.

2. L'Ateneo può chiedere chiarimenti o integrazioni documentali assegnando un congruo termine all'istante per la loro produzione.

3. L'istanza di iscrizione si intende accolta se il nominativo dell'istante è inserito nell'Elenco.

4. Il rigetto dell'istanza di iscrizione e i relativi motivi sono comunicati per iscritto all'istante.

5. L'Elenco è adottato con decreto della Rettrice.

6. L'Elenco è pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo ex art. 32, comma 1, l. n. 69/2009 e nella pertinente sezione amministrazione trasparente ex d.lgs. n. 33/2013.

ART. 4
DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. L'Elenco ha efficacia annuale dalla data di adozione di cui all'art. 3, comma 5.

ART. 5
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Gli iscritti e le iscritte all'Elenco hanno l'obbligo di comunicare senza indugio la sopravvenuta insussistenza, anche temporanea, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La sopravvenuta insussistenza, anche temporanea, di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, è causa di cancellazione automatica dall'Elenco.

3. L'atto di accertamento della sopravvenuta insussistenza di cui all'articolo 2, comma 2, ha natura meramente ricognitiva.

ART. 6
CRITERI DI SELEZIONE

1. L'avvio della selezione è subordinato alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento dell'incarico di un patrocinio legale ex art. 1.

2. La selezione dell'avvocato o dell'avvocata maggiormente qualificati per l'affidamento dell'incarico di cui all'art. 1 è disciplinata dai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e rotazione.

3. La Rettrice seleziona l'avvocato o l'avvocata al quale affidare l'incarico, secondo le modalità disciplinate dai commi seguenti.

4. La selezione si articola in due fasi.

5. La prima fase della selezione consiste nella valutazione:
- delle esperienze maturate nell'ultimo quinquennio e descritte nell'istanza di cui all'art.2;
- delle risultanze di un eventuale colloquio.
6. Le esperienze e le risultanze dell'eventuale colloquio di cui al comma 5 sono valutate sulla base della loro attinenza e della loro rilevanza in relazione allo specifico oggetto dell'incarico da affidare ex art. 1.
7. All'esito della valutazione di cui ai commi 5 e 6, è selezionato l'avvocato o l'avvocata maggiormente qualificati ai fini dell'affidamento dell'incarico ex art. 1.
8. La seconda fase della selezione consiste:
- nell'acquisizione del preventivo presentato dall'avvocato o dall'avvocata selezionati ex comma 7;
- nella valutazione della congruità del preventivo di cui al comma precedente in relazione allo specifico oggetto dell'incarico da affidare.
9. La valutazione della congruità di cui al comma precedente è compiuta sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
10.1. Se la valutazione di cui ai commi 8 e 9 è positiva, la Rettrice dispone, con proprio decreto, l'affidamento dell'incarico all'avvocato o all'avvocata selezionati.
10.2. Il suddetto decreto è pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo ex art. 32, comma 1, l. n. 69/2009 e nella pertinente "sezione amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013.
11. Se la valutazione di cui ai commi 8 e 9 è negativa, la Rettrice dispone la prosecuzione della selezione di altro avvocato o di altra avvocata secondo le modalità disciplinate dai commi precedenti.
12. Nell'ipotesi in cui la selezione sia preordinata all'affidamento di un incarico di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), il decreto di cui al comma 10.1 è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7
STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

1. La Rettrice stipula con l'avvocato o l'avvocata selezionati ex art. 6, comma 10.1 il contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto l'incarico per cui sono stati selezionati.

ART. 8

REGISTRO DEGLI INCARICHI

1. Presso l'Area Legale, Trasparenza e Privacy della Direzione Generale è istituito un registro degli incarichi di cui all'art. 1 affidati dall'Ateneo.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti nell'ambito della procedura disciplinata dal presente Avviso sono trattati dall'Università degli Studi di Verona, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
2. Le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle procedure di scelta del contraente e ai fini della stipula di contratti sono disponibili nell'apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo, sezione Privacy (www.univr.it/privacy).

ART. 10

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Linda Maria Frigo Responsabile dell'Area Legale, Trasparenza e Privacy della Direzione Generale.
2. Per informazioni rivolgersi a Direzione Generale – Area Legale, Trasparenza e Privacy, Via dell'Artigliere, n. 8, 37129 - 045/8028739 oppure alla e-mail convenzioniecentri@ateneo.univr.it.